

# IL BILANCIO CONSOLIDATO

## (L.M. QUATTROCCHIO)

### ***1. Premessa.***

In un mercato fortemente globalizzato, quale quello attuale, è sempre più avvertita l'esigenza di un'armonizzazione contabile tra i diversi paesi, esigenza che può essere soddisfatta soltanto attraverso l'adozione di un linguaggio contabile comune che consenta un agevole confronto tra i bilanci di imprese appartenenti a contesti economici differenti.

Tale esigenza è, da tempo, avvertita a livello europeo al punto che la Comunità Economica Europea – caratterizzata da un spazio comune all'interno del quale possono muoversi liberamente cose, capitali e persone – ha mosso un primo passo verso l'armonizzazione contabile a partire già dal 1978 con l'emanazione della VII Direttiva<sup>1</sup>, in materia di bilancio consolidato.

Purtroppo, tuttavia, l'obiettivo è solo parzialmente raggiunto poiché agli Stati membri era lasciata ampia discrezionalità, con la conseguenza che le norme di attuazione sono risultate non troppo lontane dagli originari modelli legislativi interni, terminando una differenza significativa tra i diversi Paesi; oltre al fatto che il recepimento è avvenuto con tempi assai lunghi<sup>2</sup>.

Tale ultima circostanza ha richiamato l'attenzione sulla necessità di un più rapido adattamento alle norme contabili via via definite dalla dottrina e alla migliore prassi contabile.

In tale contesto, il Consiglio Europeo tenutosi a Lisbona nel marzo del 2000 sollecitò la Commissione Europea ad intraprendere le misure necessarie per migliorare la comparabilità dei bilanci delle imprese quotate, con l'obiettivo di accelerare il completamento del mercato interno dei servizi finanziari.

Preso atto dell'inadeguatezza dello strumento delle direttive, la Commissione Europea si trovò di fronte alla scelta se revisionare in maniera profonda le direttive contabili già emanate ovvero realizzare autonomamente un nuovo *corpus* di principi contabili da adottare a livello comunitario ovvero ancora scegliere tra di *standard* contabili già promulgati da altri organi.

---

<sup>1</sup> Direttiva n. 83/349/CEE del 13 giugno 1983.

<sup>2</sup> Il recepimento in Italia è avvenuto ad opera del d.lgs. n. 127 del 1991.

L'Europa optò per l'ultima alternativa e, tra i principi contabili internazionali più diffusi e qualitativamente accreditati, decise di adottare gli IAS/IFRS e non gli US GAAP di matrice americana, ritenendo questi ultimi ancora troppo lontani dalla cultura continentale.

La Commissione Europea L'Europa ha così imposto, attraverso il Regolamento CE n. 1606/2002, che le imprese appartenenti ad uno Stato membro dell'Unione ed emettenti titoli quotati su mercati regolamentati fossero obbligate a redigere il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

L'adozione dei principi contabili internazionali è, peraltro, stata subordinata alla verifica della compatibilità con le direttive contabili europee, attraverso un processo di omologazione.

L'emanazione del citato Regolamento n. 1606/2002 e del successivo Decreto Legislativo n. 38 del 2005 – di cui si dirà più avanti – ha condotto inevitabilmente a generare un regime contabile nazionale eterogeneo; infatti, nei diversi Paesi europei vi sono imprese obbligate a redigere il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali, imprese che non possono adottarli ed altre ancora che hanno la possibilità di scegliere.

In tale contesto, sorge quindi la necessità di aggiornare le direttive contabili al fine di minimizzare le differenze con i principi contabili internazionali ed a tal fine vengono emanate due direttive: *i*) la Direttiva CE n. 65/2001, che prevede la valutazione al valore equo o *fair value* degli strumenti finanziari (compresi quelli derivati), così come previsto dallo IAS 39<sup>3</sup>; *ii*) la Direttiva CE n. 51/2003, nota come “direttiva di ammodernamento”, il cui fine è quello di favorire il processo di convergenza tra il contenuto delle direttive e i più recenti sviluppi della teoria contabile internazionale<sup>4</sup>.

Le due direttive citate sono state recepite, rispettivamente con il D.Lgs. n. 394 del 2003 e con il D.Lgs. n. 32 del 2007, solo per la parte obbligatoria e non ancora per quella opzionale.

---

<sup>3</sup> IAS 39 “Strumenti finanziari rilevazione e contabilizzazione”.

<sup>4</sup> La direttiva prevede l'utilizzo di prospetti aggiuntivi rispetto agli schemi di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa; in particolare il rendiconto finanziario e il prospetto delle movimentazioni delle poste del patrimonio netto.

## ***2. Il bilancio consolidato come strumento d'informazione sul "gruppo" di imprese***

### ***2.1. Le nozioni di "gruppo" e i riflessi sulle tecniche di redazione del bilancio consolidato***

Nella prospettiva della corretta rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico del "gruppo" di imprese, la dottrina<sup>5</sup> ha elaborato varie tecniche che presuppongono differenti concezioni della nozione stessa di "gruppo". Le più significative possono essere ricondotte alle seguenti: la «teoria dell'unità» (o *Entity Theory*), la «teoria della proprietà» (o *Proprietary Theory*) e la «teoria della capogruppo» (o *Parent Company Theory*).

La «teoria dell'unità» considera il gruppo come un soggetto autonomo rispetto alle imprese che lo compongono. Essa, dando rilevanza all'aspetto economico-sostanziale, si fonda sul criterio della «direzione unitaria» cui le imprese sono assoggettate; e attribuisce all'interesse di gruppo prevalenza rispetto agli interessi delle singole imprese. Il bilancio consolidato viene, dunque, concepito come rappresentazione patrimoniale ed economica del gruppo, quale nuovo soggetto economico; e, facendo leva sulla direzione unitaria della capogruppo, subordina gli interessi dei soci delle singole imprese al comune interesse di gruppo. Sul piano delle procedure di consolidamento il valore delle partecipazioni nelle imprese appartenenti al gruppo viene sostituito dalle attività e dalle passività di tali imprese; vengono, inoltre, eliminati tutti gli effetti delle operazioni infragruppo.

Come osservato dai principi contabili<sup>6</sup>, secondo tale teoria il gruppo è un'unica entità economica, la cui attività è effettivamente coordinata da una società capogruppo (o, nei gruppi orizzontali, attraverso intese). Tale teoria riflette, dal punto di vista contabile, la teoria aziendalistica del gruppo economico. Il bilancio consolidato rappresenta, secondo tale teoria, il bilancio del gruppo considerato come unica impresa e, pertanto, rappresenta i risultati integrali del gruppo a prescindere dalla divisione, tra soci di maggioranza e soci di minoranza, del capitale e dei risultati d'esercizio.

La «teoria della proprietà» considera le attività e le passività delle imprese appartenenti al gruppo di proprietà della capogruppo; e il bilancio consolidato

---

<sup>5</sup> S. FORTUNATO, *Bilancio e contabilità d'impresa in Europa*, Bari, Cacucci, 1993, p. 219 ss.

costituisce una sorta di allegato del bilancio d'esercizio della capogruppo. Con riferimento alle procedure di consolidamento viene adottato il metodo proporzionale: di conseguenza, le attività e le passività delle imprese appartenenti al gruppo, nonché gli utili e le perdite infragruppo, vengono consolidati sulla base della percentuale di partecipazione della capogruppo.

Secondo tale teoria il gruppo è formato dalle sole società nelle quali la capogruppo può esercitare un controllo attraverso partecipazioni di maggioranza (anche se non è di fatto esercitata un'attività di coordinamento) e per le sole azioni o quote proporzionalmente detenute. Tale teoria riflette la teoria aziendalistica del gruppo finanziario, nel senso che il bilancio consolidato rappresenta un'estensione del bilancio della capogruppo per le porzioni di attività e passività detenute nelle controllate, piuttosto che il bilancio dell'impresa gruppo. Pertanto il bilancio consolidato è ottenuto consolidando proporzionalmente i bilanci delle società controllate. Ne consegue che nel consolidato non trovano rappresentazione né le porzioni di capitale, né quelle del risultato d'esercizio di competenza dei soci di minoranza<sup>7</sup>.

La «teoria della capogruppo», pur considerando il gruppo come un'entità economica distinta rispetto alle imprese che lo compongono, attribuisce rilevanza a rapporti formali di controllo<sup>8</sup>. Essa considera il bilancio consolidato una «estensione» del bilancio d'esercizio della capogruppo. Nel bilancio consolidato, vengono rappresentati non solo gli interessi della capogruppo ma anche quelli dei soci di minoranza delle imprese ad esso appartenenti; gli interessi dei soci di minoranza vengono, tuttavia, concepiti come esterni al gruppo, al punto che la quota di patrimonio netto e di risultato economico ad essi attribuibile viene assimilata ad una passività.

Secondo i principi contabili<sup>9</sup>, tale teoria attua un compromesso tra le prime due, dando rilievo alle effettive percentuali di proprietà e mantenendo al tempo stesso la configurazione di gruppo di imprese nel suo complesso. Il bilancio consolidato è,

---

<sup>6</sup> CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI, *Principi contabili. Il bilancio consolidato. Documento n. 17*, Milano, Giuffrè, 1996, par. 3.3.

<sup>7</sup> CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI, *Principi contabili. Il bilancio consolidato. Documento n. 17*, cit., par. 3.3.

<sup>8</sup> Anziché a rapporti economico-sostanziali, come invece ritenuto dai fautori della «teoria dell'unità».

pertanto, una bilancio che include integralmente la situazione di gruppo come nella «teoria dell'unità», nel quale però vengono evidenziate le porzioni di capitale e del risultato d'esercizio di pertinenza degli azionisti di minoranza.

La soluzione adottata nell'ordinamento comunitario, ed ancor più a livello nazionale, si ispira alla «teoria della capogruppo» piuttosto che alla «teoria dell'unità»<sup>10</sup>. Infatti, il criterio di unificazione prescinde da una direzione unitaria effettivamente esercitata, incentrandosi piuttosto sulla relazione di controllo esistente fra la controllante e le controllate; tant'è che il bilancio consolidato viene inteso come la rappresentazione del «complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalle controllate» (art. 29, 2° comma, D. Lgs 127/1991).

## **2.2. La nozione di bilancio consolidato**

Secondo i principi generali previsti dalla legge (art. 29), il bilancio consolidato non è una semplice aggregazione dei bilanci di esercizio delle singole imprese, ma è un documento complesso - costituito da stato patrimoniale consolidato, conto economico consolidato e nota integrativa - destinato a rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico del complesso delle imprese costituenti il gruppo, come se si trattasse di un'unica impresa<sup>11</sup>.

Conformemente a quanto precisato dai principi contabili elaborati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e dei ragionieri<sup>12</sup>, il bilancio consolidato è un documento che espone la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico di un complesso di imprese viste come un'unica impresa, superando il diaframma rappresentato dalle distinte personalità giuridiche delle imprese stesse. In altri termini, nel bilancio consolidato le singole imprese vengono assimilate a divisioni o filiali di un'unica grande società. Per ottenere tale risultato, in una prima fase, le singole attività e passività ed i singoli componenti di costo e di ricavo del conto economico della società

---

<sup>9</sup> CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI, *Principi contabili. Il bilancio consolidato. Documento n. 17*, cit., par. 3.3.

<sup>10</sup> Sul punto si veda BRUNETTI, *Il bilancio consolidato come strumento informativo nell'ottica degli investitori e dei finanziatori: potenziale conoscitivo e limiti*, in *I gruppi di società. Atti del convegno internazionale di studi. Venezia, 16-17-18 novembre 1995*, vol. I, Milano, Giuffrè, 1996, p. 728.

<sup>11</sup> G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*<sup>4</sup>, II, Torino, Utet, 1999, p. 444.

<sup>12</sup> CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI, *Principi contabili. Il bilancio consolidato. Documento n. 17*, cit., par. 4.1.

controllante devono essere sommati alle corrispondenti attività e passività ed ai corrispondenti componenti di costo e di ricavo del conto economico delle imprese consolidate (art. 31, 1° comma); nella seconda fase, gli elementi patrimoniali ed economici che originano da rapporti intervenuti fra le imprese appartenenti al gruppo, che non hanno rilevanza quando le imprese stesse vengono considerate come facenti parte di un'unica grande impresa, devono essere eliminati dal bilancio consolidato, al fine di porre in evidenza soltanto gli elementi patrimoniali ed economici che sono sorti da operazioni intervenute tra il gruppo e terze economie (art. 31, 2° comma).

In tale prospettiva, il bilancio consolidato consente di sopperire alle carenze informative dei bilanci delle società che detengono rilevanti partecipazioni in imprese controllate; di ottenere una visione globale delle consistenze patrimoniali e finanziarie del gruppo e delle sue variazioni, e del risultato economico complessivo; di misurare tali consistenze e risultati eliminando le partite infragruppo cioè non realizzate nei confronti di terze economie; e, infine, di assolvere a funzioni essenziali d'informazione relativamente ai dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo, funzioni che non possono essere assolte dai bilanci di esercizio delle singole imprese componenti il gruppo né da una loro semplice aggregazione.

In definitiva, quando fra più imprese sottoposte a comune controllo si creino rapporti patrimoniali, economici e finanziari il cui approdo sia economicamente unitario, il bilancio consolidato tende a realizzare l'obiettivo di fornire una raffigurazione fedele del complesso delle imprese interessate, depurato dei rapporti infragruppo e riconvertito ad una visione unitaria del gruppo<sup>13</sup>.

### ***2.3. Le teorie sulla funzione giuridica del bilancio consolidato***

La dottrina ha individuato due funzioni fondamentali attribuibili al bilancio consolidato: la funzione cognitiva (o informativa) e la funzione normativa (od organizzativa)<sup>14</sup>.

La funzione cognitiva (o informativa) si esprime nella capacità di fornire informazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico di un gruppo di imprese; essa costituisce la funzione principale e, secondo la dottrina

---

<sup>13</sup> G. COTTINO, *Diritto commerciale*<sup>4</sup>, I, 2, Padova, Cedam, 1999, p. 506 s.

<sup>14</sup> G. OLIVIERI, *La rilevanza giuridica del bilancio consolidato. La funzione giuridica del bilancio consolidato*, in *Trattato delle società per azioni* diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, 7\*, Torino, Utet, 1994, p. 591 ss.

prevalente, la funzione esclusiva del bilancio consolidato. Essa trova il proprio riferimento normativo nei considerando che precedono la VII Direttiva, dai quali si desume che il legislatore comunitario ha inteso creare uno strumento in grado di «fornire ai soci e ai terzi informazioni finanziarie» sull'insieme delle imprese incluse nell'area di consolidamento<sup>15</sup>.

Originariamente, pur in mancanza di un'apposita previsione normativa, la redazione del bilancio consolidato costituiva una prassi largamente diffusa, soprattutto nei gruppi di grandi dimensioni. In tali organismi, il bilancio consolidato costituiva un vero e proprio strumento del controllo di gestione: i dati relativi al complesso delle imprese sottoposte a direzione unitaria venivano raccolti per uso interno del *management* sia al fine di conoscere i risultati conseguiti sia per impostare programmi e strategie<sup>16</sup>. Col passare del tempo, tali informazioni hanno assunto anche rilevanza esterna sia nei rapporti con i finanziatori istituzionali, ed in particolare con le banche, sia nei mercati regolamentati dove venivano negoziati titoli di una o più imprese del gruppo. In particolare, dal punto di vista dei finanziatori istituzionali, il bilancio consolidato è divenuto un documento indispensabile per conoscere lo «stato di salute» del gruppo considerato nel suo insieme. Dal punto di vista dei mercati regolamentati, il bilancio consolidato ha assunto importanza ancora prima e cioè dal momento in cui è apparso chiaro che il valore (e l'andamento delle quotazioni) dei titoli di una società quotata dipende anche, e soprattutto, dalla situazione patrimoniale e finanziaria e dai risultati economici della società stessa e delle imprese da essa controllate. In forza di tale esigenza, l'obbligo della redazione del bilancio consolidato è stato introdotto negli ordinamenti settoriali del credito e dei mercati finanziari ancor prima che lo stesso obbligo fosse esteso, in via generale, a tutti i gruppi.

Dunque, l'introduzione di un obbligo generalizzato trova la propria motivazione nella presa di coscienza da parte del mercato prima, e dell'ordinamento poi, dell'importanza della funzione informativa del bilancio consolidato. In particolare, è divenuto col tempo chiaro che i destinatari delle informazioni contenute nel bilancio consolidato sono non soltanto finanziatori istituzionali ed investitori di borsa, ma anche

---

<sup>15</sup> S. FORTUNATO, *La funzione del bilancio consolidato nella tutela degli interessi correlati al gruppo*, in *Riv. dir. comm.*, 1993, I, p. 51 ss.

<sup>16</sup> Cfr., in argomento, F. DI SABATO, *Il bilancio consolidato nel diritto comune*, in Di Sabato (a cura di), *I bilanci consolidati*, Milano, Giuffrè, 1994, p. 2.

soci di minoranza, lavoratori e creditori nonché, in generale, i terzi interessati ad ottenere dati e notizie sul gruppo unitariamente considerato.

D'altro canto, se è vero che il bilancio consolidato può soddisfare esigenze informative dei soci della controllante, dei creditori di questa e dei terzi, non è possibile affermare la stessa cosa con riferimento al socio di minoranza della controllata o al creditore di questa: infatti, il socio della controllata potrà soltanto attingere informazioni sulla struttura patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo, ed il creditore non potrà acquisire elementi utili per valutare la garanzia patrimoniale del suo debitore. Certo il creditore della controllata potrà ricavare utili elementi a fondamento delle proprie scelte operative dal bilancio consolidato e, soprattutto, dall'andamento dei consolidati nel tempo, ma non potrà ottenere informazioni dirette sullo stato di salute del proprio debitore<sup>17</sup>. Inoltre, le informazioni desumibili dal bilancio consolidato riguardano esclusivamente i rapporti intercorsi tra le imprese incluse nell'area di consolidamento ed i terzi, in quanto gli effetti delle operazioni concluse all'interno del "gruppo" devono essere eliminati<sup>18</sup>.

Relativamente alla funzione normativa (od organizzativa), la dottrina<sup>19</sup> ha inteso fare riferimento a tutte le ipotesi nelle quali il bilancio consolidato è preso in considerazione dall'ordinamento come presupposto per l'applicazione di una disciplina ulteriore e diversa rispetto a quella che direttamente lo regola. Così ad esempio il bilancio consolidato, in alcuni ordinamenti, è stato (e viene tuttora) utilizzato: per calcolare l'utile da distribuire ai soci della capogruppo, in luogo del bilancio d'esercizio della capogruppo; per assolvere agli oneri di pubblicità previsti dalla legge; a fini fiscali, per determinare l'imponibile della capogruppo o per facilitare il versamento di determinate imposte.

---

<sup>17</sup> In questo senso, F. DISABATO, *op. cit.*, p. 3 ss.

<sup>18</sup> Né tali informazioni possono essere ricavate da un confronto tra bilancio d'esercizio della società controllante e bilancio consolidato, occorrendo un documento a tal fine redatto: così come accade nell'ordinamento tedesco, dove la capogruppo deve redigere un'apposita relazione sui rapporti infragruppo. Sul punto si veda BALZARINI, *Il controllo del bilancio consolidato: il ruolo del collegio sindacale*, in *I gruppi di società. Atti del convegno internazionale di studi. Venezia, 16-17-18 novembre 1995*, vol. I, Milano, Giuffrè, 1996, p. 642 s.

<sup>19</sup> G. OLIVIERI, *La rilevanza giuridica del bilancio consolidato. La funzione giuridica del bilancio consolidato*, cit., p. 593 ss.

Nel nostro ordinamento, i dati su base consolidata assumono rilevanza per redigere le relazioni semestrali che le società quotate devono periodicamente inviare alla Consob; per valutare la redditività di un'impresa ai fini della sua quotazione in borsa; per valutare le dimensioni di un'operazione di concentrazione ai fini della sua soggezione alla disciplina *antitrust*.

La funzione informativa non è, dunque, l'unica funzione che il bilancio consolidato può essere chiamato a svolgere all'interno di un ordinamento giuridico.

#### **2.4. (Segue) *La funzione del bilancio consolidato nella disciplina di attuazione***

Come si evince dalla lettura dei *consideranda* che precedono la settima Direttiva CEE, l'obiettivo perseguito dal legislatore comunitario con la sua emanazione era quello di creare uno strumento in grado di «fornire ai soci e ai terzi informazioni finanziarie» sull'insieme delle imprese incluse nel consolidamento. Inoltre, l'art. 26 della Direttiva stabiliva che il bilancio consolidato deve presentare la situazione patrimoniale, finanziaria ed il risultato economico delle imprese consolidate «come se fossero un'unica impresa».

Analogamente, finalità meramente informative assume la disciplina introdotta con il d. lgs. 127/1991 di attuazione nel nostro ordinamento della direttiva: in particolare, l'art. 29, 2° comma, del D. Lgs. citato stabilisce che il bilancio consolidato deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico del complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalle controllate.

Nello stesso senso si esprimono i principi contabili<sup>20</sup>, i quali ribadiscono che il bilancio consolidato espone la situazione patrimoniale-finanziaria e il risultato economico di un gruppo di imprese visto come «un'unica impresa», superando il diaframma rappresentato dalle distinte personalità giuridiche delle imprese del gruppo. Il bilancio consolidato – sempre secondo i principi contabili - consente, quindi, di sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci delle società che detengono rilevanti partecipazioni di maggioranza; ottenere una visione globale delle consistenze patrimoniali-finanziarie del gruppo e delle sue variazioni, nonché del risultato economico; assolvere a funzioni essenziali d'informazione, posto che il bilancio consolidato è lo strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e

---

<sup>20</sup> CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI, *Principi contabili. Il bilancio consolidato. Documento n. 17*, cit., par. 4.1.

finanziari del gruppo sia verso i terzi che sotto il profilo del controllo di gestione, funzioni che non possono essere assolte dai bilanci separati delle singole imprese che compongono il gruppo.

In particolare<sup>21</sup>, come si è già avuto modo di osservare, nella disciplina di attuazione il bilancio consolidato supera la sua tradizionale funzione consistente nel fungere da mero strumento di pianificazione e di controllo di gestione delle scelte strategiche compiute dal *management* della capogruppo per l'intero «gruppo», e diventa uno strumento contenente informazioni destinate ai soci e ai terzi.

Preso atto che la funzione (principale) del bilancio consolidato di «diritto comune» è quella di fornire «informazioni» sull'insieme delle imprese incluse nell'area di consolidamento, la dottrina<sup>22</sup> ha posto in evidenza la necessità di approfondire il contenuto ed i limiti delle informazioni offerte. Si è, in particolare, imposta di chiarire: che tipo di informazioni il consolidato è in grado di fornire e quali sono i soggetti destinatari delle informazioni in esso contenute.

Per rispondere al primo degli interrogativi occorre verificare la fondatezza dell'assunto secondo cui il consolidato è in grado di fornire informazioni sul gruppo altrimenti non ricavabili dal bilancio d'esercizio dell'impresa capogruppo. Ma tale assunto risponde solo parzialmente a verità. Infatti, è vero che il bilancio consolidato è in grado di rappresentare la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo unitariamente considerato, dando rilevanza esclusiva ai rapporti con i terzi, e dunque al netto dei rapporti infragruppo. Al contrario, proprio l'eliminazione degli effetti delle operazioni intervenute all'interno del gruppo rende il documento inidoneo a fornire informazioni sulle relazioni economiche intervenute fra imprese appartenenti al gruppo. Si consideri poi che nella redazione del bilancio consolidato si attua una confusione fra i risultati economici delle diverse imprese incluse nel consolidamento, dando luogo ad una sorta di compensazione fra quelle in utile e quelle in perdita. Sulla base delle brevi considerazioni dianzi esposte si può, dunque, affermare che il bilancio consolidato è sì un documento informativo sul gruppo, ma non certamente uno strumento in grado di soddisfare tutte le esigenze informative.

---

<sup>21</sup> S. FORTUNATO, *Bilancio e contabilità d'impresa in Europa*, cit., p. 215 s.

<sup>22</sup> G. OLIVIERI, *La rilevanza giuridica del bilancio consolidato. La funzione giuridica del bilancio consolidato*, cit., p. 598 ss.

Per quanto riguarda i destinatari delle informazioni contenute nel bilancio consolidato, essi sono in primo luogo i soci della capogruppo che redige il documento; ad essi si aggiungono i soci di minoranza delle controllate, i lavoratori, i creditori ed i terzi in genere. Tuttavia, poiché non esistono discipline differenziate a seconda del soggetto interessato, si può affermare che, sul piano normativo, l'informazione su base consolidata non sembra preordinata alla tutela di specifici interessi.

### ***3. L'evoluzione della normativa primigenia.***

#### ***3.1. La disciplina contenuta nella legge n. 216 del 1974.***

Una prima disciplina impositiva dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato era contenuta nella l. 7 giugno 1974, n. 216; in particolare, l'art. 3, n. 1, lett. a), attribuiva alla Consob il potere di prescrivere «*la redazione di bilanci consolidati di gruppo anche per settori omogenei*» alle società con titoli quotati in Borsa e agli enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali a loro volta con titoli quotati in borsa. La disposizione, limitandosi a disciplinare il potere impositivo, rimetteva implicitamente alla Consob la facoltà di disporre in ordine ai criteri, al tempo di redazione e pubblicazione del bilancio consolidato<sup>23</sup>.

Pur non essendo stata tale norma espressamente abrogata, un obbligo più generalizzato di redazione del bilancio consolidato in capo a società ed enti, ed una disciplina organica dello stesso, sono state introdotte – in attuazione della VII Direttiva del Consiglio della Comunità Europea n. 83/349/CEE del 13 giugno 1983 – dal D. Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, promulgato in forza dell'art. 1, 1° comma, legge 26 marzo 1990, n. 69<sup>24</sup>.

Analogamente a quanto avvenuto per il bilancio d'esercizio, sia la normativa comunitaria sia la disciplina di attuazione hanno subito un'evoluzione molto articolata, attraverso la quale si è pervenuti – per successive approssimazioni – all'attuale contesto

---

<sup>23</sup> Ulteriori obblighi di redazione del bilancio consolidato erano previsti da leggi speciali: in particolare, la legge 5 agosto 1981, n. 416, relativa al settore dell'editoria; la legge 17 aprile 1986, n. 114, avente ad oggetto il settore bancario; la legge 9 gennaio 1991, n. 20, relativa al settore assicurativo.

<sup>24</sup> Ai sensi dell'art. 46, 1° comma, D. Lgs. 127/1991, l'obbligo di redazione del bilancio consolidato decorreva dal terzo esercizio successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*, avvenuta il 17 aprile 1991. Così, per le capogruppo il cui esercizio coincideva con l'anno solare, l'obbligo di redazione del bilancio consolidato scattava a partire dal 1994.

normativo. Nei due paragrafi seguenti, si darà conto – per sommi capi – delle tappe fondamentali che hanno caratterizzato tale *iter* normativo.

### **3.2. L'evoluzione normativa in sede comunitaria.**

La prima stesura (ufficiale) della direttiva comunitaria in tema di bilancio consolidato è quella contenuta nella proposta di settima direttiva presentata dalla Commissione delle Comunità Europee al Consiglio il 4 maggio 1976.

La proposta di direttiva<sup>25</sup> si fonda sulla nozione di “gruppo” (art. 3, 1° c.), definito quale insieme costituito da una società controllante ed una o più controllate, a condizione che alla relazione statica di controllo si aggiunga l'elemento dinamico dell'effettiva influenza dominante esercitata dalla prima sulle seconde «*in modo che l'insieme di tali imprese si trovi sottoposto alla direzione unica dell'impresa controllante*»<sup>26</sup>. L'elemento dinamico assume, peraltro, rilevanza rispetto alla relazione di struttura: infatti, si stabilisce che un insieme di imprese pur in assenza del vincolo di controllo, ma in presenza di una direzione unitaria, “formano ugualmente un gruppo” (art. 4, 1° c.).

La direttiva pone l'obbligo a carico delle società controllanti, aventi sede all'interno della Comunità, e costituite secondo i tipi, per l'Italia, della società per azioni, della società in accomandita per azioni o della società a responsabilità limitata, di redazione del bilancio di gruppo. Il bilancio di gruppo deve essere predisposto consolidando tutte le imprese facenti parte del gruppo, ovunque si trovi la loro sede, anche all'esterno della Comunità.

Successivamente, viene fissato l'obbligo di redazione del bilancio consolidato di sottogruppo per le imprese controllate aventi sede all'interno della Comunità e che a loro volta controllino altre società.

Il bilancio di gruppo è definito (art. 9, 1° comma) come insieme unitario di: stato patrimoniale consolidato di gruppo, conto consolidato dei profitti e perdite di gruppo ed allegato esplicativo.

L'art. 9 fissa i principi generali di redazione del bilancio di gruppo, stabilendo che esso «deve offrire un quadro fedele del patrimonio, della situazione finanziaria e dei risultati del gruppo», e che deve essere redatto con chiarezza.

---

<sup>25</sup> LIGUORI, in *Riv. soc.*, 1976, p. 1298 s.

<sup>26</sup> Tale nozione di “gruppo” si avvicina a quella assunta a base di riferimento dalla “teoria dell'unità”.

Sia per quanto riguarda la struttura del bilancio che per la valutazione delle singole voci viene fatto rinvio alla proposta modificata di quarta direttiva sul bilancio di esercizio, fatte salve le disposizioni particolari inerenti alle esigenze tecniche del procedimento di consolidamento.

La proposta di direttiva accoglie il metodo del consolidamento integrale, e prevede quindi l'esposizione, in apposita voce del passivo, delle quote di patrimonio netto riferibili ai terzi estranei al gruppo. Il metodo del consolidamento proporzionale è invece accolto, a livello però di semplice facoltà attribuita agli Stati, nel caso di controllo associato contrattuale (v. all'art. 18, 1° comma).

L'art. 17 impone, per le partecipazioni in imprese associate, l'applicazione del criterio di valutazione definito nella letteratura anglosassone come *equity method*.

Concludono la proposta le norme relative alla relazione di gruppo, alla revisione e certificazione del bilancio consolidato, nonché alla pubblicazione del bilancio e della relazione sulla gestione del gruppo e della relazione di certificazione.

Successivamente, la Commissione ha formulato una nuova proposta di settima direttiva concernente il "bilancio del gruppo" (nota come "proposta modificata"), per tenere conto dei pareri espressi dal Comitato Economico e Sociale e dal Parlamento Europeo nonché dell'emanazione della quarta direttiva sui bilanci delle società<sup>27</sup>.

Si riportano di seguito le peculiarità della proposta modificata rispetto alla prima proposta<sup>28</sup>.

E' stata introdotta la facoltà, per gli Stati membri, di esentare le imprese di gruppo controllate a loro volta controllanti altre imprese dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato di sottogruppo, ove ricorrano alcune particolari condizioni.

Si prevede l'obbligo di integrazione, o alternativamente di deroga, delle disposizioni al fine di raggiungere l'obiettivo di un quadro fedele del patrimonio, della situazione finanziaria e dei risultati del gruppo.

E' stata resa più elastica la norma relativa al trattamento delle cc.dd. differenze di consolidamento anche se la nuova formulazione non risolve molti dei problemi sollevati e ne aggiunge di nuovi.

---

<sup>27</sup> Il testo della proposta modificata, posto a confronto con quello della precedente proposta, è riprodotto in Riv. Soc., 1981, p. 350 s.

<sup>28</sup> LIGUORI, in Riv. soc., 1981, p. 349 s.

E' stata introdotta la facoltà, a favore dei gruppi di minori dimensioni, di redigere lo stato patrimoniale ed il conto economico in forma abbreviata.

Infine, il Consiglio della CEE ha adottato il 13 giugno 1983 la settima direttiva "relativa ai conti consolidati".

La versione finale della direttiva registra un sensibile mutamento di prospettiva della disciplina rispetto a quella contenuta nelle precedenti "proposte"<sup>29</sup>.

L'obbligo di redazione del bilancio consolidato si basa in via prevalente, anche se non esclusiva, sulla sussistenza di un rapporto di controllo tra un'impresa «madre» e determinate imprese «figlie»<sup>30</sup>. Di conseguenza, l'"area di consolidamento" non viene più modellata su una definizione generale di gruppo, bensì sulla base di determinati rapporti che intercorrono tra l'impresa "madre" e le imprese "figlie". In tale prospettiva, viene abbandonato, da parte del legislatore comunitario, l'impiego della nozione di "bilancio di gruppo", a vantaggio della più asettica e neutra, anche se probabilmente meno puntuale, di "conti consolidati". Inoltre, la VII direttiva, nella sua stesura definitiva, abbandona qualsiasi riferimento alla nozione di «gruppo» in favore dell'espressione più lata di «insieme di imprese»<sup>31</sup>.

La disciplina contenuta nella settima direttiva ha subito, poi, ulteriori modificazioni per effetto di direttive emanate successivamente.

In particolare, con le direttive n. 90/604 e n. 90/605 dell'8 novembre 1990 sono state introdotte modifiche alla (quarta e alla) settima direttiva per quanto riguarda il loro campo di applicazione (estensione, per l'Italia, alle società in nome collettivo e in accomandita semplice quando tutti i soci illimitatamente responsabili siano società di capitali), le deroghe a favore delle piccole e medie imprese, la redazione e la pubblicazione dei conti in ECU.

---

<sup>29</sup> BIANCHI, *Informazione societaria e bilancio consolidato di gruppo*, Milano, Giuffrè, 1990, p. 141 s.

<sup>30</sup> Nella versione finale della VII direttiva assume, dunque, prevalenza la nozione di "gruppo" accolta dalla "teoria della capogruppo".

<sup>31</sup> U. PATRONI GRIFFI, *Appunti in tema di bilancio consolidato e di metodi di consolidamento*, in A. Patroni Griffi (a cura di), *Appunti in tema di bilancio d'esercizio, di bilancio consolidato e di metodi di consolidamento*, Milano, Giuffrè, 1999, p. 203, nt. 1, rileva che «non è difficile immaginare che la preferenza accordata ad una formula, per un verso, più "evanescente" e, per l'altro, meno dirompente sul piano degli equilibri codicistici del diritto societario imperniato sul sistema della persona giuridica e sul perno dei conflitti di interessi, sia stato dettato dalla volontà di lasciare ai singoli paesi il delicato compito di tratteggiare i confini del fenomeno dei "gruppi" evitando qualsivoglia presa di posizione esplicita».

### ***3.3. La disciplina di attuazione.***

In sede di attuazione, è stato presentato – in assenza della legge di delega – un primo schema di legge delegata per l’attuazione della (quarta e della) settima direttiva ad opera della “Commissione ministeriale per lo studio e l’attuazione delle direttive CEE in materia di diritto delle società”.

La settima direttiva ha, tuttavia, trovato piena attuazione soltanto ad opera del D. Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, emanato in forza della legge delega del 26 marzo 1990, n. 69. Tale D. Lgs. ha recepito, con lievi varianti, il testo dello schema di legge delegata sopra richiamato.

La disciplina di attuazione ha individuato i soggetti che devono redigere e rendere pubblico il bilancio consolidato, precisando che le condizioni che impongono tale obbligo sono, in sintesi, le seguenti: *i)* natura giuridica di società di capitali dell’impresa controllante; *ii)* esercizio del controllo su almeno un’altra impresa.

Ulteriori provvedimenti legislativi hanno apportato, in epoca successiva, alcune modifiche al citato D. Lgs. 127/1991. In particolare, il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 526 ha dato attuazione alla Direttiva 90/604/CEE (sopra citata) per quanto riguarda le deroghe a favore delle piccole e medie società, nonché la pubblicazione dei conti in ECU; la L. 8 agosto 1994, n. 503 ha apportato alcune modifiche concernenti la rilevanza fiscale del bilancio consolidato; la L. 6 febbraio 1996, n. 52 ha modificato - in attuazione della Direttiva 94/8/CE - i limiti concernenti l’esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato; il D. Lgs. 27 aprile 2001, n. 203 ha ulteriormente modificato – in attuazione della Direttiva 1999/60/CE – i limiti riguardanti l’esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato, fissandoli in euro.

Nella disciplina di attuazione, l’area di applicazione delle norme sul bilancio consolidato è definita dall’art. 44. Secondo tale disposizione le norme contenute nel D. Lgs. 127/1991 non si applicano agli enti creditizi e alle imprese che svolgono in via esclusiva o prevalente, anche indirettamente, attività di raccolta e collocamento di pubblico risparmio o attività finanziaria, consistente nella concessione di finanziamenti, sotto ogni forma, nella assunzione di partecipazioni, nella compravendita, possesso, gestione e collocamento di valori mobiliari. Per contro, sono soggette alle disposizioni del decreto le società finanziarie la cui attività consista, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria. E’, pertanto, esclusa l’applicazione della disciplina del bilancio

consolidato agli enti creditizi ed alle società finanziarie, fatta eccezione per le finanziarie che svolgono prevalentemente attività di *holding* di imprese non creditizie né finanziarie.

### **3.4. Il decreto “Draghi”**

Il «Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» (D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) ha introdotto alcune significative novità con riferimento all’obbligo di redazione del bilancio consolidato.

In particolare, l’art. 96 impone agli emittenti che intendano procedere ad una sollecitazione all’investimento di sottoporre preliminarmente al giudizio di una società di revisione l’ultimo bilancio approvato e il bilancio consolidato eventualmente redatto; la stessa norma vieta la sollecitazione se la società di revisione ha espresso un giudizio negativo o si è dichiarata impossibilitata a esprimere un giudizio<sup>32</sup>. Un obbligo analogo è previsto dal successivo art. 97, 3° comma, in relazione al bilancio d’esercizio e a quello consolidato eventualmente approvati o redatti nel periodo della sollecitazione. Le due norme impongono, quindi, agli emittenti l’obbligo di sottoporre a verifica da parte di una società di revisione il bilancio consolidato relativo all’ultimo esercizio che precede una sollecitazione all’investimento, nonché il bilancio consolidato redatto (o i bilanci consolidati redatti, se più d’uno) nel periodo di sollecitazione.

A norma dell’art. 116, 2° comma, gli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, anche se non quotati, hanno l’obbligo di sottoporre il bilancio d’esercizio e quello consolidato, ove redatto, al giudizio di una società di revisione. La disposizione introduce, quindi, l’obbligo di redazione del bilancio consolidato anche in capo agli emittenti strumenti finanziari che, ancorché non quotati in mercati regolamentati italiani, siano diffusi tra il pubblico in misura rilevante ovvero trattati nei mercati non regolamentati<sup>33</sup>. Tale obbligo limita il rischio di disincentivazione della quotazione di titoli non negoziati ma diffusi tra il pubblico in

---

<sup>32</sup> L’art. 18, 2° comma, della legge 7 giugno 1974, n. 216, imponeva l’obbligo di sottoporre a certificazione da parte di una società di revisione l’ultimo bilancio approvato dal soggetto emittente i valori mobiliari oggetto di offerta pubblica di vendita, sottoscrizione e scambio.

<sup>33</sup> La Consob – alla quale l’art. 116, 1° comma, seconda parte, affidava il compito di stabilire con regolamento i criteri per l’individuazione di tali emittenti - ha stabilito che si considerano «emittenti azioni o obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante» gli emittenti italiani dotati di un patrimonio netto non inferiore a dieci miliardi di lire e con un numero di azionisti o obbligazionisti superiore a duecento (art. 19, lett. a, del Regolamento).

maniera rilevante e, nel contempo, favorisce il controllo a tutela dei risparmiatori e degli operatori del mercato<sup>34</sup>.

L'art. 117, 1° comma, stabilisce che, alle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione Europea, non si applicano i casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato previsti dall'art. 27 del D. Lgs. 127/1991. Come si vedrà meglio nel corso del testo, l'art. 27 del D. Lgs. 127/1991 prevede due ipotesi di esonero: la prima per i «gruppi» di modeste dimensioni (1° comma); la seconda per le *sub-holding* (3° comma). La prima ipotesi di esonero è esclusa – a norma dell'art. 27, 2° comma – se l'impresa controllante o una delle controllate ha emesso titoli quotati in borsa; la seconda ipotesi è esclusa – ai sensi dell'art. 27, 4° comma – a condizione che la *sub-holding* non abbia emesso titoli quotati in borsa. L'art. 117, 1° comma, si differenzia dall'art. 27, 2° comma (esclusione della prima ipotesi di esonero) e 4° comma (esclusione della seconda ipotesi di esonero) per due motivi: in primo luogo, in quanto riguarda non più la sola «borsa», ma qualunque mercato regolamentato italiano o di altri Paesi dell'Unione Europea; in secondo luogo, poiché si riferisce alle imprese che abbiano emesso «azioni quotate» e non genericamente «titoli quotati».

Il successivo 2° comma attribuisce al Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il compito di individuare con regolamento – da emanarsi su proposta della Consob – i principi contabili sulla base dei quali gli emittenti strumenti finanziari quotati sia in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione Europea, sia in mercati di paesi extracomunitari possono, in deroga alle vigenti disposizioni in materia, redigere il bilancio consolidato, sempre che i suddetti principi siano accettati nei mercati di Paesi extracomunitari; i principi contabili in oggetto devono essere scelti tra i principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e comparabili con quelli delle direttive emanate in materia dall'Unione Europea.

L'art. 155, 1° comma, lett. *b*), impone, alle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione Europea (così definite dall'art. 119), l'obbligo di sottoporre il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al giudizio di una società di revisione, la quale deve verificare che tali documenti corrispondano

---

<sup>34</sup> E' così venuta meno la necessità della quotazione d'ufficio, originariamente prevista all'art. 3, lett. d) della l. 216/1974, e abolita dal Decreto Draghi.

alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che siano conformi alle norme che li disciplinano<sup>35</sup>.

Infine l'art. 157, 1° comma, attribuisce, a tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale della società con azioni quotate (in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione Europea), la possibilità di richiedere al tribunale di accertare la conformità del bilancio consolidato alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione.

#### **4. I gruppi “transfrontalieri”.**

##### **4.1. Premessa.**

Per effetto della globalizzazione dei mercati è sempre più frequente la creazione di gruppi “transfrontalieri”, di gruppi cioè in cui le diverse imprese sono localizzate in Paesi differenti. In tali casi, sorge il problema di verificare quali siano i soggetti obbligati alla redazione del bilancio consolidato e si tratta di superare le difficoltà che insorgono nella conversione dei bilanci redatti in moneta diversa rispetto a quella di riferimento del bilancio consolidato.

Il D.Lgs. n. 127 del 1991 mentre affronta e risolve il primo dei problemi indicati, demanda ai redattori del bilancio la scelta in ordine alle soluzioni operative alle difficoltà che impone il secondo dei problemi menzionati.

In particolare, quanto all'individuazione dei soggetti obbligati alla redazione del bilancio consolidato, l'art. 25 stabilisce che debbano redigere il bilancio consolidato le società di capitali che controllano un'impresa (1° comma); e le società cooperative e le mutue assicuratrici che controllano una società di capitali (2° comma).

Il 4° comma del successivo art. 27 prevede che siano esonerate dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato le controllanti, a loro volta controllate da un'impresa soggetta al diritto di uno Stato membro della Comunità europea, che rediga e sottoponga al controllo il bilancio consolidato secondo lo stesso D. Lgs. n. 127 del 1991 ovvero secondo il diritto di un altro Stato membro della Comunità europea<sup>36</sup>.

---

<sup>35</sup> L'attività di controllo sul bilancio d'esercizio, svolta dalla società di revisione ai sensi dell'art. 1, 1° comma, del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, doveva estendersi anche al bilancio consolidato, nei casi in cui la sua redazione fosse prescritta dalla Consob a norma della l. 216/1974 ovvero prevista dal D. Lgs. 127/1991.

<sup>36</sup> Il 3° comma dello stesso articolo subordina l'esonero alla condizione che la controllante sia titolare di oltre il novantacinque per cento delle azioni o quote della controllata italiana ovvero, in difetto di tale

L'obbligo di redigere il bilancio consolidato incombe, dunque, sulla capogruppo italiana. Tuttavia, nel caso in cui la capogruppo sia localizzata in uno degli Stati della Comunità europea, il bilancio consolidato – fatte salve le condizioni previste dal legislatore – deve essere redatto da quest'ultima<sup>37</sup>.

Viceversa, se la capogruppo ha sede al di fuori della Comunità europea, il bilancio consolidato deve essere redatto dalla *sub-holding* comunitaria; e ciò anche se la capogruppo localizzata al di fuori della Comunità europea redige il bilancio consolidato secondo le prescrizioni della VII direttiva.

Analogamente, e a maggior ragione, il bilancio consolidato deve essere redatto dalla capogruppo comunitaria quando le controllate hanno sede in altri Paesi, indipendentemente dal fatto che siano localizzate o meno all'interno della Comunità europea.

#### **4.2. Il caso della capogruppo italiana.**

Il D.Lgs. n. 127 del 1991 non affronta espressamente tutti i problemi che sorgono nel caso di gruppi “transfrontalieri” con capogruppo avente sede in Italia<sup>38</sup>. In particolare, si limita a prescrivere che nella nota integrativa siano indicati i criteri e i tassi applicati nella conversione dei bilanci espressi in moneta non avente corso legale nello Stato (art. 38, 1° comma, lett. *b*).

Come si è già avuto modo di osservare, l'area di consolidamento non subisce limitazioni geografiche e, pertanto, essa ricomprende tutte le imprese ovunque abbiano sede. Tuttavia, per le imprese che hanno sede all'estero si ripropongono con maggiore intensità i problemi legati ad alcune cause di esclusione dal consolidamento. E così: *i*) il caso in cui l'esercizio effettivo dei diritti della controllante sia soggetto a gravi e durature restrizioni (art. 28, lett. *b*); *ii*) l'ipotesi in cui non sia possibile ottenere

---

condizione, quando la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale.

<sup>37</sup> Quando vi sia una *sub-holding* italiana, la nota integrativa di quest'ultima deve indicare la denominazione e la sede della capogruppo comunitaria che redige il bilancio consolidato; inoltre, copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo, *redatti in lingua italiana*, devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove è la sede della *sub-holding* (art. 27, 5° comma).

<sup>38</sup> Se la capogruppo ha sede all'estero, la controllante italiana è esonerata dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato a condizione che la capogruppo estera, soggetta al diritto di uno Stato membro

tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni (art. 28, lett. c).

Inoltre, particolare attenzione deve essere prestata ai fini dell'uniformità dei criteri di valutazione. Invero, occorre procedere - ai sensi dell'art. 35 - alle necessarie rettifiche dei bilanci delle imprese estere, prima di dare corso alla loro conversione nella moneta di conto del bilancio consolidato.

#### **4.3. La conversione dei bilanci.**

Il problema più delicato che occorre affrontare nel caso in cui rientrino nell'area di consolidamento imprese che hanno sede legale all'estero è quello della conversione dei bilanci in moneta avente corso legale nello Stato; problema per il quale l'ordinamento italiano - come si è detto - non prevede criteri particolari. Occorre, dunque, fare riferimento ai criteri suggeriti dai principi contabili.

Secondo i principi contabili<sup>39</sup> i metodi di traduzione si differenziano a seconda che: *a)* disciplinino la traduzione del bilancio di società appartenenti al medesimo gruppo ma che sono sostanzialmente autonome dalla capogruppo, sia come operatività che come gestione finanziaria; *b)* regolamentino la traduzione dei bilanci di filiali o altre stabili organizzazioni all'estero, che sono parte integrante della gestione della capogruppo.

I due principali metodi di conversione riconosciuti sono: *i)* il metodo del cambio corrente; *ii)* il metodo temporale.

Il metodo del cambio corrente prevede la traduzione di tutte le attività e le passività al cambio relativo alla data del bilancio e delle poste di conto economico al cambio in essere alla data di ogni operazione, oppure, per motivi di ordine pratico, al cambio medio del periodo. Le voci di patrimonio netto - sia quelle di patrimonio netto iniziale sia le successive variazioni, incluso il risultato di esercizio - sono iscritte ai cambi storici, ossia ai cambi in essere alla data in cui l'operazione ha interessato il patrimonio netto. La differenza fra il valore ottenuto dalla conversione delle poste di patrimonio netto e quello derivante dalla traduzione delle attività e passività deve essere iscritta in un'apposita voce del patrimonio netto, denominata «Riserva da differenze di traduzione».

---

<sup>39</sup> CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI, *Principi contabili. Il bilancio consolidato. Documento n. 17*, cit., par. 7.1.

Il metodo temporale prevede la traduzione di tutte le attività e passività monetarie – cioè cassa, crediti e debiti - al cambio relativo alla data di bilancio. Le attività e le passività non monetarie devono essere tradotte ai cambi in essere alle date in cui furono acquistate le attività, sostenute le passività, costituiti il capitale e le riserve. Le voci di conto economico devono essere tradotte al cambio medio del periodo in cui si sono formate; ad eccezione degli ammortamenti e delle rettifiche, che vengono tradotti allo stesso cambio delle attività alle quali si riferiscono. La differenza di conversione, dovuta all'adozione di cambi differenti per tradurre le varie poste dello stato patrimoniale e le voci di conto economico, deve essere iscritta tra le differenze di cambio nel conto economico dell'esercizio.

Secondo i principi contabili<sup>40</sup> la scelta del metodo di traduzione più appropriato deve essere fatta avendo riguardo ai rapporti di carattere finanziario ed operativo che intercorrono fra il gruppo e la partecipata estera. In particolare: *i*) il metodo del cambio corrente deve essere adottato per la traduzione dei bilanci delle partecipate la cui attività è sostanzialmente autonoma rispetto a quella della capogruppo; *ii*) il metodo temporale, invece, deve essere utilizzato per la traduzione dei bilanci delle partecipate la cui attività è integrata a quella della capogruppo.

Sono da ritenersi partecipate con attività sostanzialmente autonoma quelle le cui operazioni (acquisti, vendite, produzione) non sono legate o interdipendenti con quelle della capogruppo e, nel contempo, hanno una propria gestione finanziaria. Sono, invece, da intendersi partecipate con attività integrate quelle la cui attività è concepita come una estensione di quella della capogruppo.

Per stabilire se l'attività della partecipata sia o meno autonoma occorre considerare se: *i*) la partecipata estera svolga la maggior parte della propria attività con imprese che non facciano parte del gruppo; *ii*) la partecipata finanzi le proprie attività principalmente con i proventi che da esse trae e facendo eventualmente ricorso a credito locale e non dipenda invece per tali attività dalle risorse finanziarie messe a sua disposizione dalla capogruppo; *iii*) la partecipata realizzi i propri prodotti avvalendosi principalmente delle risorse locali di materiali e mano d'opera e non si avvalga invece soprattutto di componenti e servizi forniti dalla capogruppo; *iv*) la partecipata venda la maggior parte dei propri prodotti nel proprio Paese e comunque in Paesi diversi da

---

<sup>40</sup> CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI, *Principi contabili. Il bilancio consolidato. Documento n. 17, cit., par. 7.3.*

quelli in cui opera la capogruppo; v) esistano altri fattori che dimostrino che i flussi finanziari della capogruppo non sono direttamente influenzati dall'attività della partecipata.

Se ricorrono le suddette condizioni vi è da ritenere che la partecipata estera sia sostanzialmente autonoma rispetto alla capogruppo; negli altri casi ricorre invece il caso di partecipata con attività integrata a quella della capogruppo.

#### **4.4. L'informazione nella nota integrativa.**

Come raccomandato dai principi contabili<sup>41</sup>, la nota integrativa al bilancio consolidato tra le altre cose deve: a) illustrare il criterio adottato per la traduzione dei bilanci in moneta estera e la rilevazione e rappresentazione degli effetti delle variazioni nei rapporti di cambio ed i motivi che hanno portato all'adozione di tale procedimento; b) indicare i cambi utilizzati nell'applicazione del criterio di cui al punto precedente.

Se intervengono significative variazioni nei cambi tra la data del bilancio consolidato e quella in cui esso viene redatto, è necessario che nella relazione sulla gestione, tra i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato, siano evidenziati la natura delle variazioni ed il loro effetto sul bilancio consolidato. Il bilancio consolidato non deve riflettere le variazioni nei tassi di cambio dopo la fine dell'esercizio.

### **5. I principi contabili internazionali.**

#### **5.1. Premessa.**

Come si è già detto, il processo di armonizzazione contabile – cui si è dato avvio con l'emanazione della IV Direttiva e della VII Direttiva – ha ricevuto, nel 2000, un impulso decisivo a seguito della comunicazione della Commissione Europea sulla strategia dell'Unione in tema di informativa finanziaria e ha trovato, per così dire, (parziale) compimento a seguito del Regolamento Europeo 19 luglio 2002, n. 1606.

In particolare, il citato Regolamento ha previsto l'obbligo – in capo a tutte le società con titoli quotati in mercati regolamentati – di redigere, a partire dal 2005, il loro bilancio consolidato conformemente agli I.A.S. omologati dall'Unione Europea; attribuendo, nel contempo, agli Stati membri la facoltà di permettere o prescrivere alle società medesime di applicare gli I.A.S. anche nella predisposizione del bilancio

---

<sup>41</sup> CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI, *Principi contabili. Il bilancio consolidato. Documento n. 17*, cit., par. 7.9.

d'esercizio; ha, infine, attribuito agli Stati membri la facoltà di permettere o prescrivere anche alle altre società di applicare gli I.A.S.<sup>42</sup>.

Le facoltà contenute nel Regolamento Europeo sono state esercitate, in Italia, con il Decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, attraverso il quale il legislatore italiano ha permesso anche ai gruppi non quotati di adottare volontariamente i principi internazionali, ampliando in modo considerevole la potenziale platea di destinatari<sup>43</sup>.

La disciplina interna è stata, inoltre, integrata dalla Delibera n. 15519 del 27 luglio 2006, con la quale la Consob ha dato attuazione all'art. 9, comma 3, D.Lgs. n. 38 del 2005, predisponendo gli schemi di bilancio per le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati italiani e per le società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico di cui all'art. 116 del D.Lgs. n. 58 del 1998; nonché dalla Comunicazione n. 6064293 del 28 luglio 2006, con la quale la Consob ha individuato le informazioni da fornire nelle note al bilancio e nella relazione sulla gestione, in aggiunta a quelle richieste dall'applicazione degli IAS/IFRS<sup>44</sup>.

Il processo di modernizzazione contabile in atto a livello europeo, mosso dall'esigenza di modificare anche la regolamentazione contabile relativa alla generalità delle imprese, cercando di favorirne — seppur non in via obbligatoria — il graduale avvicinamento ai principi internazionali, ha condotto — al tempo stesso — all'emanazione della direttiva n. 2001/65/CE (c.d. “Direttiva *fair value*”) in materia di regole di valutazione per i bilanci di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie, che ha previsto la possibilità di valutare al *fair value* alcuni strumenti finanziari; nonché la direttiva n. 2003/51/CE (c.d. “Direttiva modernizzazione”) in materia di bilanci di taluni tipi di società nonché di banche e imprese di assicurazioni, che ha introdotto varie disposizioni volte ad armonizzare la normativa contabile europea ai principi internazionali, assicurando condizioni di parità competitiva.

Il legislatore italiano, al momento, ha ritenuto di dare attuazione esclusivamente alle disposizioni obbligatorie previste dalle citate direttive, per il tramite del D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394 (Direttiva 2001/65) e del D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32 (Direttiva

---

<sup>42</sup> Per approfondimenti si rinvia a P. PISONI-P.P. BIANCONE-D. BUSO-M. CISI, *Il bilancio consolidato IAS/IFRS*, Milano, 2007, pag. 3 s..

<sup>43</sup> Si veda, al proposito, P. PISONI-P.P. BIANCONE-D. BUSO-M. CISI, *Il bilancio consolidato IAS/IFRS*, Milano, 2007, pag. 4 ss..

<sup>44</sup> Per ulteriori approfondimenti si veda P. PISONI-P.P. BIANCONE-D. BUSO-M. CISI, *Il bilancio consolidato IAS/IFRS*, Milano, 2007, pag. 21 s..

2003/51). Per contro, le disposizioni a carattere opzionale – la cui attuazione avrebbe dovuto avvenire per effetto del comma 1 dell’articolo 25 della Legge comunitaria 2007 – non sono ancora state recepite, anche se i termini della delega sono ampiamente scaduti, con il risultato di veder vanificato l’obiettivo di aggiornare (“modernizzare”) la disciplina del bilancio d’esercizio e consolidato, avvicinandola ai principi contabili internazionali.

Per ragioni di completezza si ritiene opportuno richiamare altre tre direttive comunitarie, che hanno avuto un impatto – seppure non rilevante – sul contesto normativo di riferimento: *i*) Direttiva 2006/46/CE del 14 giugno 2006, recepita con il D.Lgs. 3 novembre 2008, n. 173, che introduce norme relative alla rappresentazione di operazioni fuori bilancio e con parti correlate per le società non altrimenti obbligate all’applicazione del Regolamento n. 1606/2002 e alla produzione di documenti relativi al governo societario da inserire nella relazione sulla gestione; *ii*) la Direttiva 2006/43/CE del 17 maggio 2006 che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e abroga la direttiva 84/253/CEE, recepita con il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, recante disposizioni in tema di revisione dei conti annuali e consolidati; *iii*) la Direttiva 2009/49/CE del 18 giugno 2009 che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, recepita dal D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 56, che ha previsto l’introduzione del comma *3-bis* nell’art. 27 del D.Lgs. n. 127 del 1991, in base al quale non sono soggette all’obbligo di redigere il bilancio consolidato le imprese che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta del complesso delle imprese, costituito dalla controllante e delle controllate.

Alla luce di quanto sopra esposte, si deve quindi concludere nel senso che i principi contabili internazionali – per ora applicabili obbligatoriamente soltanto alle società emittenti titoli quotati su mercati regolamentati – sono destinati ad assumere un ruolo di primo piano per la generalità delle imprese.

## **5.2. La genesi dei principi contabili internazionali.**

L’obiettivo della standardizzazione delle regole contabili è stato promosso, sin dal 1973, ad opera dell’*International Accounting Standards Committee Foundation*, che – inizialmente – ha elaborato principi di mera natura contabile, chiamati “*International Accounting Standards*” (IAS); successivamente, a partire dal 1° luglio 2010, ha modificato la propria denominazione in *International Financial Reporting Standards*

*Foundation*, procedendo all'elaborazione di principi attinenti all'intera informativa finanziaria, noti come “*International Financial Reporting Standards*” (IFRS).

La *governance* dell'*International Financial Reporting Standards Foundation* è piuttosto articolata e ricomprende – tra gli altri – i seguenti organi: i) l'*International Accounting Standards Board*<sup>45</sup> (IASB), *standard-setting* responsabile dello sviluppo e dell'emanazione dei principi contabili internazionali IFRS; ii) l'*IFRS Interpretations Committee* (in precedenza, chiamato IFRIC), organo preposto a suggerire la corretta interpretazione dei principi contabili e ad integrarli per i casi non trattati<sup>46</sup>.

La continua evoluzione dei principi contabili internazionali risponde all'esigenza di accrescere la qualità dell'informativa finanziaria e di assicurare, via via, la convergenza tra IFRS e US GAAP (*United States Generally Accepted Accounting Principles*).

### **5.3. L'applicazione dei principi contabili internazionali.**

Il Consiglio europeo, tenutosi a Lisbona il 23-24 marzo 2000, aveva sottolineato – tra l'altro – l'importanza di migliorare l'informativa finanziaria al fine di assicurare la comparabilità dei conti. Prendendo le mosse da tale conclusione, la Commissione europea si era fatta carico dell'obiettivo di imporre a tutte le società quotate dell'UE l'obbligo di redigere i bilanci consolidati conformemente ad un unico insieme di principi contabili.

Al fine di perseguire tale obiettivo, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno emanato il Regolamento (CE) n. 1606/2002 del 19 luglio 2002, con il quale è stato imposto alle imprese i cui titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di un qualsiasi stato membro di pubblicare i bilanci consolidati utilizzando i principi contabili internazionali IAS/IFRS a partire dal 1° gennaio 2005.

Il Regolamento prevede, peraltro, che i singoli principi contabili internazionali debbano essere obbligatoriamente applicati soltanto a seguito del procedimento di

---

<sup>45</sup> Lo IASB, *International Accounting Standards Board*, è un organismo contabile internazionale indipendente fondato da privati con sede a Londra. Il consiglio è impegnato nello sviluppo, per l'interesse pubblico, di principi contabili di alta qualità. Inoltre, coopera con gli organismi contabili nazionali per lo sviluppo della convergenza dei principi contabili nel mondo.

<sup>46</sup> L'*IFRS Interpretations Committee* ha sostituito lo *Standing Interpretations Committee* (SIC) nel 2002, determinando anche una variazione nelle sigle associate alle interpretazioni: da «SIC» a «IFRIC»

omologazione (*endorsement mechanism*)<sup>47</sup>. In particolare, l'art. 3, comma 2, del Regolamento prevede che i principi contabili internazionali possano essere adottati soltanto se non sono contrari al principio del “*quadro fedele*” di cui alle direttive comunitarie 78/660/CEE e 83/349/CEE e contribuiscono all'interesse pubblico europeo; e se rispondono ai criteri di comprensibilità, pertinenza, affidabilità e comparabilità richiesti dall'informazione finanziaria necessaria per adottare le decisioni economiche e valutare l'idoneità della gestione<sup>48</sup>.

Per contro, i principi contabili internazionali non ancora omologati possono essere adottati purché non siano incompatibili con gli quelli omologati e non risultino in conflitto con le finalità del bilancio. Infatti, anche se tutti i principi IAS/IFRS esistenti sono stati omologati in forza di una serie di Regolamenti emanati dalla Commissione europea, alcuni di questi hanno subito ulteriori modifiche, che dovranno formare oggetto di apposita omologazione<sup>49</sup>.

#### **5.4. Soggetti tenuti alla redazione del bilancio consolidato secondo gli IAS/IFRS**

Il citato Regolamento CE 1606/2002 ha posto, in capo alle società residenti in un paese membro dell'Unione Europea con titoli quotati in mercati regolamentati, l'obbligo di redigere il bilancio consolidato secondo i principi IAS/IFRS, a partire dagli esercizi con inizio dal 1° gennaio 2005.

Il D.Lgs. n. 38 del 2005 ha previsto che tutte le società italiane non quotate sulle quali incombe l'obbligo di redigere il bilancio consolidato la facoltà di adottare i principi contabili IAS/IFRS per il bilancio consolidato, a partire dagli esercizi sociali con inizio dal 1° gennaio 2005.

---

<sup>47</sup> Il procedimento di omologazione coinvolge, tra gli altri, i seguenti organismi: i) *European Financial Reporting Advisory Group* (EFRAG), costituito da un gruppo di esperti contabili nominati dalla Commissione europea e incaricati di valutare il merito degli IAS/IFRS; ii) *Accounting Regulatory Committee* (ARC), di natura politica ed espressione degli Stati europei, che deve riconoscere ufficialmente i risultati del lavoro effettuato dal comitato tecnico.

<sup>48</sup> Per una rassegna dei principi contabili IAS/IFRS sinora omologati, si veda F. LENOCI-E. ROCCA, *Il bilancio consolidato*, Milano, 2007, pag. 471 ss..

<sup>49</sup> Per approfondimenti si rinvia a P. PISONI-P.P. BIANCONE-D. BUSO-M. CISI, *Il bilancio consolidato IAS/IFRS*, Milano, 2007, pag. 15 s., ove si chiarisce che «*Se un principio non è stato omologato dalla UE, le società ed i gruppi che redigono i loro bilanci conformemente al regolamento IAS non sono tenute o, in certi casi, non sono autorizzate ad applicarlo*»; ed ancora «*Un principio contabile non ancora omologato dalla UE può essere utilizzato a titolo orientativo, purché non sia incompatibile con gli IAS già omologati e soddisfi le condizioni fissate nel paragrafo 22 dello IAS 1*».

In merito all'individuazione dei soggetti obbligati a redigere il bilancio consolidato, lo IAS 27 prevede che il semplice rapporto di controllo – anche su una sola *legal entity* – determina l'obbligo, in capo alla controllante, di redigere il bilancio consolidato. Peraltro, in sede di europea è stato chiarito che i soggetti obbligati alla redazione del bilancio consolidato secondo gli IAS/IFRS devono essere individuati sulla base della normativa comunitaria<sup>50</sup>; ferma restando la nozione di controllo di cui al par. 13 dello IAS 27.

In definitiva, per individuare i soggetti obbligati a redigere il bilancio consolidato occorre fare riferimento al D.Lgs. n. 127 del 1991 e non invece al par. 9 dello IAS 27, mentre per definire l'area di consolidamento è rilevante la nozione di controllo di cui al par. 13 dello stesso principio e non quella contenuta nell'art. 26 del D.Lgs. n. 127 del 1991.

Come si è già riferito, il Regolamento CE n. 1606/2002 del 19 giugno 2002 consentiva agli Stati membri – in via opzionale – di attribuire la facoltà di redigere il bilancio consolidato secondo i principi IAS/IFRS anche a soggetti diversi rispetto alle controllanti quotate<sup>51</sup>. Il D.Lgs. n. 38 del 2005, esercitando la delega contenuta nell'art. 25 della Legge comunitaria 2003, ha previsto – come si è detto – la facoltà, in capo alle controllanti chiamate a redigere il bilancio consolidato, di adottare i principi IAS/IFRS.

Per ragioni di completezza, pare opportuno rammentare che l'art. 9 del D.Lgs. n. 38 del 2005 ha attribuito alla Banca d'Italia e all'ISVAP la facoltà di esercitare i poteri previsti in materia di forme tecniche per la redazione dei bilanci (consolidati) con riferimento alle società bancarie, finanziarie ed assicurative ai sensi – rispettivamente – del D.Lgs. n. 87 del 1992 e del D.Lgs. n. 173 del 1997; inoltre, alla Consob è stato attribuito il potere di predisporre schemi di bilancio per le società quotate o con titoli diffusi non appartenenti ai settori vigilati.

#### **5.5. I principi IAS/IFRS omologati.**

Il Regolamento (CE) n. 1126/2008 ha raccolto in un unico documento tutti i principi emanati dall'*International Accounting Standards Board* e tutte le

---

<sup>50</sup> Si vedano, al proposito, le Osservazioni riguardanti taluni articoli del regolamento (CE) n. 1606/2002 del 19 luglio 2002, della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978 e della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983.

<sup>51</sup> Le opzioni erano previste dall'art. 5 del Regolamento.

interpretazioni emanate dall'*International Financial Reporting Interpretations Committee*, omologati entro il 31 dicembre 2007<sup>52</sup>.

In particolare, i principi contabili IAS/IFRS in materia di bilancio consolidato sono: i) lo IAS n. 27 "*Consolidated and Separate Financial Statements*"; ii) lo IAS n. 28 "*Investments in Associates*", riguardante la contabilizzazione delle partecipazioni in collegate; iii) lo IAS n. 31 "*Interests in Joint-Ventures*", recante informazioni contabili relative alle partecipazioni in *joint venture*; iv) l'IRFS 3 "*Business Combination*", che tra altro prevede il trattamento contabile delle differenze di consolidamento. I menzionati principi sono, poi, integrati dai documenti interpretativi (SIC): a) SIC 12 "*Consolidation-Special Purpose Entities*"; b) SIC 13 "*Jointly Controlled Entities*".

#### **5.6. Le peculiarità degli IAS/IFRS rispetto alla disciplina interna.**

Nella disciplina interna, i principi generali sono contenuti nell'art. 29 del D.Lgs. n. 127 del 1991, il quale prevede che il bilancio consolidato debba essere redatto con "chiarezza" e deve fornire una "rappresentazione veritiera e corretta". Oltre ai principi generali, nella redazione del bilancio consolidato occorre osservare i principi di redazione, che consistono nella "prevalenza della sostanza sulla forma" – nel senso che occorre rispettare l'effettiva funzione economica degli elementi dell'attivo e del passivo – nella "prudenza" – con la conseguenza che i profitti non realizzati non devono essere contabilizzati e le perdite anche se non definitivamente realizzate devono essere ricomprese nel bilancio consolidato – nella "competenza" – da cui discende che le operazioni devono essere attribuite all'esercizio a cui si riferiscono indipendentemente dalla manifestazione finanziaria – nella "continuità di applicazione dei principi contabili" – che assicura la comparabilità nel tempo –.

I principi generali previsti dagli IAS/IFRS, che devono essere osservati nella redazione del bilancio consolidato, sono contenuti nello IAS n. 1 e nel *Framework*; essi si dividono in due classi: i) "Assunti base": competenza economica e continuità operativa; ii) "Caratteristiche qualitative": comprensibilità, significatività, attendibilità e comparabilità.

Nella disciplina interna, il bilancio consolidato è composta dai documenti di seguito elencati: i) stato patrimoniale consolidato (art. 32 del D.Lgs. n. 127 del 1991); ii)

---

<sup>52</sup> Ad eccezione dello IAS 39, relativo alla rilevazione e alla valutazione degli strumenti finanziari, del quale sono state omesse parti limitate.

conto economico consolidato (art. 32); *iii*) nota integrativa consolidata (art. 38). Il bilancio consolidato deve, inoltre, essere corredato dalla gestione del gruppo (art. 40).

I principi contabili internazionali IAS/IFRS prevedono che il bilancio consolidato sia composto da: *i*) stato patrimoniale; *ii*) conto economico; *iii*) prospetto delle variazioni di patrimonio netto; *iv*) rendiconto finanziario; *v*) note, che contengono un elenco dei principi contabili rilevanti ed altre note esplicative.

Quanto al contenuto dei documenti che compongono il bilancio consolidato, i principi contabili IAS/IFRS presentano significative differenze rispetto alla disciplina interna. In particolare, lo stato patrimoniale contiene una classificazione delle attività e delle passività in “correnti/non correnti” e non ricomprende i conti “garanzie, impegni, rischi e d’ordine”; il conto economico e le note al bilancio presentano differenze non irrilevanti; il rendiconto finanziario ed il prospetto delle variazioni delle poste di patrimonio netto non sono obbligatori nella disciplina interna.

Pare, infine, opportuno sottolineare come nella normativa europea il bilancio consolidato sia considerato come “documento aggiuntivo” rispetto ai bilanci d’esercizio delle singole imprese del “gruppo”, mentre negli Stati Uniti il bilancio consolidato venga inteso come “documento sostitutivo” dei bilanci delle singole imprese, in particolare del bilancio della “capogruppo”.

### ***5.7. I progetti di revisione dei principi contabili sul bilancio consolidato***

I principi di consolidamento contenuti nello IAS 27 “*Bilancio consolidato e separato*” e nel SIC 12 “*Consolidamento-Società a destinazione specifica*”, in conseguenza di una situazione di incertezza applicativa, hanno determinato alcune divergenze nella pratica e, quindi, ridotto la comparabilità dei bilanci consolidati. Di conseguenza, nel 2003 lo IASB ha avviato un progetto denominato “*Consolidation*”, con l’obiettivo di rivedere lo scopo, i requisiti contabili e informativi dei bilanci consolidati, la definizione di controllo e, più in generale, per migliorare la *disclosure*; la realizzazione dell’obiettivo avrebbe dovuto condurre alla pubblicazione un unico principio, sostitutivo dello IAS 27 e del SIC 12<sup>53</sup>.

Successivamente, la crisi finanziaria iniziata nel 2007 ha posto in evidenza la necessità di una migliore *disclosure* qualora la società che redige il bilancio operi con *special purpose entities*, di conseguenza, nell’aprile 2008, lo IASB si è determinato ad

---

<sup>53</sup> Per ulteriori approfondimenti si veda F. LENOCI-E. ROCCA, *Il bilancio consolidato*, Milano, 2007, pag. 480 ss..

accelerare il progetto sul consolidamento ed ha pubblicato, nel dicembre dello stesso anno, l'*exposure draft* 10 "*Consolidation*".

Nel mese di maggio del 2011 è stato, quindi, pubblicato l'IFRS 10 "*Consolidated Financial Statements*" e l'IFRS 12 "*Disclosure of interests in other entities*", con data effettiva di applicazione per i Paesi che adottano direttamente i principi contabili internazionali stabilita nel 1° gennaio 2013.

Il nuovo IFRS 10, che sostituisce lo IAS 27 e il SIC 12, prevede: *i)* una nuova definizione di controllo e la relativa guida per l'applicazione affinché tutte le *legal entity* applichino un solo modello contabile; *ii)* un miglioramento all'informativa sulle società consolidate e non consolidate, con la pubblicazione di una *disclosure* che definisca il coinvolgimento della *legal entity* che redige il bilancio con altre società.